



COMUNICAZIONE PER I NOSTRI SOCI GIÀ ISCRITTI A "LIBRO SOCI" DELL'EX CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO GARDA

Il Regolamento assembleare (art. 17) prevede che "ogni socio è tenuto a comunicare alla società il luogo di residenza e quello di operatività" e che "qualora il luogo di residenza e quello di operatività siano situati in località diverse comprese nell'ambito della zona di competenza territoriale, il socio, ai fini della partecipazione ad eventuali riunioni di zona e ai fini della composizione del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 32 dello Statuto sociale, deve indicare se la società deve fare riferimento al requisito della residenza o a quello della operatività" e che "in mancanza

di tale indicazione la società farà riferimento al requisito della residenza".

Tenuto presente quanto sopra e preso atto che per i Soci provenienti dalla compagine sociale dell'ex Credito Cooperativo non risultano censite tutte le predette indicazioni, a suo tempo non necessarie, si è provveduto - ai fini della partecipazione ad eventuali riunioni di zona e ai fini della composizione del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 32 dello Statuto sociale - a collegare ai suddetti Soci il relativo luogo di residenza.

Se il Socio, ex Credito Cooperativo, avendone le condizioni, ritenesse invece di optare per il requisito dell'operatività, intesa come il luogo dove il Socio abbia stabili e prevalenti interessi economici di qualsiasi natura, tale scelta dovrà essere comunicata per iscritto alla nostra Banca entro il 31.12.2005.

L'Ufficio "Soci e Segreteria" rimane a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni (tel. 0464 583240 - 0464 583249 - 0464 583251).

Art. 17 del Regolamento assembleare

Ogni socio è tenuto a comunicare alla società il luogo di residenza e quello di operatività. Per luogo di operatività si intende quello in cui il socio abbia stabili e prevalenti interessi economici di qualsiasi natura. È fatto obbligo al socio di comunicare tempestivamente alla società le variazioni ai dati di cui sopra.

Qualora il luogo di residenza e quello di operatività siano situati in località diverse comprese nell'ambito della zona di competenza territoriale, il socio, ai fini della partecipazione ad eventuali riunioni di zona e ai fini della composizione del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 32 dello Statuto sociale, deve indicare se la società deve fare riferimento al requisito della residenza o a quello della operatività. In mancanza di tale indicazione la società farà riferimento al requisito della residenza. L'eventuale successiva modifica di tale indicazione, avrà efficacia per l'anno successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

.....

Art. 32 dello Statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 amministratori eletti dall'assemblea, a maggioranza relativa di voti, nel rispetto dei criteri indicati nel comma seguente.

Almeno otto amministratori sono eletti fra i soci residenti od operanti nel comune di Arco, almeno tre amministratori fra i soci residenti od operanti nel comune di Riva del Garda, almeno due amministratori fra i soci residenti od operanti nel comune di Nago-Torbole; almeno due amministratori fra i soci residenti od operanti nel comune di Dro, almeno un amministratore fra i soci residenti od operanti nel comune di Tenno. Gli altri due amministratori sono eletti fra tutti i soci della Cassa Rurale.

.....